

## DICHIARAZIONI

---

### **Scade il 29 luglio il termine per il ravvedimento della dichiarazione Iva**

di Federica Furlani

Decoro il termine – **30 aprile 2019** – per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'esercizio 2018, **come possiamo rimediare alla mancata trasmissione della stessa entro il termine previsto?**

L'omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al **ravvedimento operoso**, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#).

Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione.

Di conseguenza la **dichiarazione tardiva**, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti **valida**, ferma restando l'applicazione della sanzione dovuta.

Scade pertanto il prossimo **29 luglio 2019** il termine per il **ravvedimento operoso** sulla **dichiarazione Iva 2019, che si perfeziona**:

1. **presentando la dichiarazione** stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio;
2. versando la **sanzione ridotta pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) utilizzando il codice tributo **"8911"**.

**Dopo 90 giorni dalla scadenza** la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

Se il **ritardo nella trasmissione** della dichiarazione è **attribuibile al contribuente**, e l'intermediario **ha quindi assunto l'impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine** di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 3 maggio), tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare l'invio **entro un mese dall'assunzione dell'impegno**.

Nel contempo il contribuente provvederà al **versamento della sanzione di € 25 per la dichiarazione presentata in ritardo**.

Se invece **l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini** ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto, oltre alla regolarizzazione con pagamento delle sanzioni da parte del contribuente, **l'intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione** di **tardiva trasmissione telematica**.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a € 51** utilizzando il codice tributo **"8924"**.

Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o **nei 90 giorni successivi**, è sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella del frontespizio **"Dichiarazione integrativa"**.

**Presupposto** fondamentale per poter presentare una **dichiarazione integrativa**, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, l'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) prevede che **la dichiarazione Iva può essere integrata per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior o di un minore debito d'imposta** ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di **integrativa a favore del Fisco** sia a **favore del contribuente**, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento ([articolo 57 D.P.R. 633/1972](#)), ovvero entro **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (31.12.2024).

Per quanto riguarda l'eventuale **credito** risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esso può essere:

- **portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale**;
- utilizzato in **compensazione** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie;
- chiesto a **rimborso**, se sussistono i requisiti;

a **condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno, ovvero **30 aprile 2020**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è **presentata oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero oltre il **30 aprile 2020**, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, o chiesto a rimborso se sussistono i requisiti.

Se, ad esempio la **dichiarazione Iva integrativa 2019** venisse presentata nel periodo **1° maggio 2020 – 31 dicembre 2020**, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la **dichiarazione Iva 2021**, andrà indicato nel

**quadro VN** il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa 2019 e non chiesto a rimborso. **Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2021.**

Seminario di specializzazione

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)